

1 Scopo del presente documento e riferimenti normativi

Il presente Protocollo è stato predisposto dalla FIDAE Friuli Venezia Giulia per fornire a tutte le scuole paritarie associate un modello di riferimento per la prevenzione e per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo a partire dalla scuola primaria, in conformità con l'attuale legislazione nazionale sul bullismo e con le linee guida sulla tutela dei minori fornite dalla Conferenza Episcopale Italiana e dalla FIDAE nazionale.

In particolare, il Protocollo descrive le modalità attuate dalle scuole aderenti per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, con espresso riferimento all'attuazione delle indicazioni contenute nei seguenti documenti di riferimento:

- Linee di Orientamento adottate nel 2021 dal Ministero dell'Istruzione per la prevenzione ed il contrasto del bullismo nelle scuole;
- Linee Guida adottate nel 2022 dalla Conferenza Episcopale Italiana per la protezione dei minori nelle scuole cattoliche da ogni forma di abuso;
- Legge 70/24 sul bullismo e sul cyberbullismo, che ha riformato la precedente legge 71/2017;
- Protocollo FIDAE "Scuola Sicura" pubblicato a settembre 2024.

2 Significato delle espressioni "bullismo e cyberbullismo"

Con l'espressione bullismo, ai fini del presente Protocollo ed ai sensi dell'art. 1 della legge 71/17 come riformata dalla legge 70/24, s'intendono "l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni".

Con l'espressione cyberbullismo s'intende, ai sensi della legge 71/17, "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

I Referenti Antibullismo di ogni Istituto hanno il compito di illustrare a tutte le componenti scolastiche (alunni, genitori, docenti) il corretto significato di tali espressioni, affinché le stesse siano utilizzate da tutti in modo corretto, evitando sia la sottovalutazione di fatti che potrebbero rientrare in tale fenomeno, sia i falsi allarmi connessi all'utilizzo non corretto dell'espressione "bullismo".



3 Nomina del Referente Antibullismo

Ogni Istituto nomina attualmente, mediante lettera d'incarico firmata dal legale rappresentante o suo procuratore, un Referente Antibullismo per ciascun ciclo scolastico a partire dalla primaria.

Il Referente dev'essere un docente della scuola, con almeno due anni di anzianità di servizio presso l'Istituto ed assolve ai seguenti compiti, come indicato nelle Linee Nazionali di Orientamento:

- collabora con gli insegnanti della scuola per tutte le questioni relative al bullismo;
- propone attività di formazione e sensibilizzazione sul bullismo al Collegio dei docenti;
- monitora i casi di bullismo e cyberbullismo;
- coordina i Team Antibullismo e per l'Emergenza;
- mantiene i rapporti con le figure esterne e del territorio coinvolte nelle strategie antibullismo della scuola (psicologi, forze dell'ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.).

4 Insediamento del Tavolo Permanente di Monitoraggio (TPM)

L'Istituto insedia annualmente un TPM con compiti di proposta e di supervisione delle strategie antibullismo adottate dalla scuola, senza compiti di carattere operativo né competenza ad intervenire per i singoli casi segnalati o accertati di bullismo.

Il TPM è formato, per ogni ciclo scolastico, da Gestore, Coordinatore Didattico, Referente Antibullismo, oltre ad una rappresentanza dell'utenza scolastica individuata dalla direzione scolastica, eventualmente anche attraverso il coinvolgimento del Consiglio d'Istituto ed i rappresentanti di classe.

I rappresentanti degli alunni al TPM devono essere nominati a partire dalla scuola secondaria di primo grado.

Il TPM si riunisce di regola due volte l'anno:

- tra ottobre e dicembre, per la condivisione delle proposte di prevenzione primaria da sottoporre ai competenti organi della scuola, soprattutto per le attività di prevenzione primaria;
- tra febbraio e marzo, per una verifica intermedia della situazione complessiva della scuola rispetto alla prevenzione ed al contrasto del bullismo, anche in base ai questionari somministrati in tutte le classi ed alle informazioni raccolte dal Referente.

Il Referente può inoltre convocare il TPM ogni volta che ne ravvisi l'opportunità, anche in base alle richieste di convocazione presentate dai rappresentanti dell'utenza scolastica.

5 Nomina del team dell'emergenza



Ogni volta che viene segnalato o accertato un caso grave di bullismo, il Referente Antibullismo, previa consultazione con Gestore e Coordinatore didattico, convoca la riunione di un team per la gestione dell'emergenza formato da Gestore, Coordinatore Didattico, Referente Antibullismo, che ne sono componenti di diritto.

Alle riunioni del team dell'emergenza il Referente Antibullismo può invitare a partecipare altri docenti o specialisti della scuola o altre figure esterne, in base all'oggetto della segnalazione, in particolare esperti in ambito legale e psicologico.

Il team per l'emergenza adotta le decisioni rispetto ai casi di bullismo sottoposti alla sua attenzione.

In particolare, nella gestione dei casi, il team dell'emergenza segue i seguenti passaggi, adeguatamente documentati a cura del Referente Antibullismo nei verbali di riunione:

1. raccolta della segnalazione e presa in carico del caso;
2. approfondimento della situazione per definire il fenomeno;
3. gestione del caso con scelta dell'intervento o degli interventi più adeguati da attuare (individuale, educativo con il gruppo classe, di mantenimento e ripristino della relazione, intensivo e a lungo termine, di coinvolgimento delle famiglie);
4. monitoraggio della situazione e dell'efficacia degli interventi, fino alla chiusura ed archiviazione del caso.

6 Procedura per le segnalazioni di casi di bullismo e cyberbullismo

Il Referente Antibullismo è il destinatario delle segnalazioni dell'utenza scolastica in materia di bullismo e cyberbullismo, che possono essere effettuate sia dagli alunni che dai loro familiari.

Se l'alunno o il familiare effettuano la segnalazione, in forma scritta o verbale, ad un altro addetto della scuola, oppure costui lo riscontra personalmente nell'esercizio delle proprie mansioni, ha il dovere di informarne immediatamente il Referente Antibullismo.

La segnalazione può riguardare sia un episodio relativo a sé stessi ed al proprio figlio, che relativo ad altri alunni della scuola di cui il segnalante sia venuto in qualunque modo a conoscenza.

Per raggiungere agevolmente il Referente, ogni Istituto deve attivare e comunicare sul sito un indirizzo mail riservato al Referente Antibullismo.

Una volta ricevuta la segnalazione, il Referente Antibullismo formula un primo giudizio di ricevibilità, escludendo sia le segnalazioni che non si riferiscono al bullismo, sia quelle che sono prive degli elementi necessari per avviare un approfondimento interno, ad esempio perché eccessivamente generiche.

Il Referente Antibullismo, se reputa la segnalazione non ricevibile, procede all'archiviazione della segnalazione, informandone il segnalante.



Allo stesso modo, contatta il segnalante se ritiene la segnalazione eccessivamente generica, al fine di chiedere di fornire elementi utili all'indagine. Procede poi all'archiviazione della segnalazione nel caso in cui non siano forniti elementi ulteriori o siano comunque forniti elementi ritenuti insufficienti.

Nel caso, invece, in cui il Referente Antibullismo, in accordo con il Coordinatore didattico, ritenga il caso grave, convoca il team dell'emergenza che procede come indicato al successivo paragrafo.

7 Adozione di un Codice Antibullismo

Come previsto dalla legge 70 del 2024 e dalle linee nazionali di orientamento, ogni scuola deve adottare un codice etico antibullismo rivolto a tutti gli alunni a partire dalla scuola primaria, che contenga le regole etiche fondamentali che devono accompagnare la relazione tra gli alunni.

Le scuole aderenti adottano il codice antibullismo generale predisposto dalla FIDAE Friuli Venezia Giulia, che contiene una sezione generale ed una relativa al cyberbullismo.

A livello locale, il Referente, previa consultazione del TPM, può adottare ulteriori allegati al Codice Antibullismo generale, in particolare per approfondire singoli aspetti ritenuti significativi per la scuola.

Il Referente Antibullismo promuove poi la formazione di alunni e genitori sul contenuto e la corretta interpretazione del regolamento.

8 Formazione di tutte le componenti scolastiche sul bullismo

Il Referente Antibullismo, nell'ambito delle azioni di prevenzione primaria proposte dalle Linee di Orientamento, ha il compito di coordinare la formazione e l'aggiornamento periodico di tutte le componenti scolastiche sui temi connessi al bullismo, anche raccogliendo le proposte formulate dal TPM.

Oltre alla formazione organizzata a livello locale, la FIDAE Friuli Venezia Giulia predispone e mette a disposizione di tutte le parti interessate delle scuole materiali formativi comuni, a partire da video sul bullismo che sono trasmessi a docenti, alunni e genitori, allo scopo di favorire sul territorio regionale una sensibilità comune rispetto alle tematiche in oggetto.

9 Monitoraggio sul bullismo a cura del Referente Antibullismo

Il Referente Antibullismo, secondo le indicazioni ricevute da Gestore e Coordinatore Didattico e le misure condivise con il TPM, è responsabile del monitoraggio sul bullismo e sul cyberbullismo, che svolge in particolare attraverso le seguenti attività:

- somministrazione e analisi di questionari informativi e di valutazione da parte

di alunni;

- incontri con i docenti della scuola diretti ad approfondire la situazione specifica delle varie classi;
- colloqui individuali o di gruppo con alunni e genitori, anche in relazione ad eventuali casi o gruppi a rischio, come indicato dalle Linee di Orientamento rispetto alle forme di prevenzione secondaria.

